



DELIBERA N. 496/20/CONS

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

(PROC. N. 1323/DDA/FP - DDA/3004 - Palinsesto "Telecapri")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-bis;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificata dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018 e dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, di seguito denominato anche "*Regolamento*";

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo



al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/3004, acquisita con prot. n. DDA/0002134 del 29 luglio 2020, integrata in data 7 settembre 2020, acquisita con prot. n. DDA/0002190, è stata segnalata dalla Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV), giusta delega della società Videa S.p.A., detentrica dei diritti connessi, consistenti nei diritti esclusivi per il territorio italiano per la trasmissione televisiva in chiaro e a pagamento, nonché *home video*, sull'opera oggetto di istanza, la diffusione, sul palinsesto “Telecapri”, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, dell'opera audiovisiva “Tradimento”, diffusa in data 22 luglio 2020, a partire dalle ore 19.12;
2. Dalle verifiche condotte sul palinsesto oggetto dell'istanza DDA/3004, per le quali è stata predisposta la proroga del termine dell'articolo 11, comma 8, del Regolamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo, emerge che è effettivamente stato diffuso il programma audiovisivo sopracitato, ciò apparendo configurare la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. Con comunicazione dell'8 settembre 2020 (prot. n. DDA/0002191), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1323/DDA/FP relativo all'istanza DDA/3004, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. Con la medesima comunicazione di avvio, la società Telecapri S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “Telecapri”, è stata informata della possibilità di presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del *Regolamento*;
4. Nei termini fissati dall'art. 12, comma 1, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dall'8 settembre 2020, non è stata presentata alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
5. Non si ritiene, peraltro, che la diffusione delle opere oggetto di istanza all'interno dei programmi citati possa ritenersi giustificata alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
6. L'art. 13, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'Autorità diffida il fornitore di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

VISTA la proroga di quindici giorni del termine del procedimento di cui all'articolo 13, comma 3, del Regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del



Regolamento medesimo, disposta dall'Autorità nella riunione del Consiglio del 9 settembre 2020;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media lineari, dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

UDITA la relazione del Presidente;

DIFFIDA

la società Telecapri S.r.l., Via Li Campi 19, 80073, Capri (NA), fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "Telecapri", dal trasmettere programmi in violazione della legge n. 633/41.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone